

BREVI NOTE SULL'AVVIO DELLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO E SUL REGIME TRANSITORIO

PASQUALE FIMIANI

Giudice del Tribunale di Pescara

1. I tempi di avvio della riforma

Nella previsione originaria della legge n. 80 del 2005 le modifiche al processo esecutivo entrano in vigore il 12 settembre 2005. La legge non ha dettato norme transitorie.

Il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, recante *Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione* (pubblicato nella *GU n. 151 del 1-7-2005*), all'art. 8 ha sostituito il comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 con un nuovo comma 3-quater, che differisce l'entrata in vigore della riforma (sia del processo civile che di quello esecutivo) al 15 novembre 2005 e con l'aggiunta del comma 3-quinquies per il quale "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 15 novembre 2005".

Le disposizioni citate sono quelle relative alla modifica del processo civile (comprese le norme in tema di procedimenti cautelari, separazione personale e divorzio), mentre nulla è previsto per il processo esecutivo.

In verità il riferimento al comma 3-ter riguarda tutte le modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, comprese quelle relative al processo esecutivo. Tuttavia l'esplicito riferimento "ai giudizi civili pendenti", consente di affermare che la norma si riferisce alle sole norme delle disposizioni di attuazione riferite al processo civile.

Va segnalato che, parallelamente all'indicata iniziativa legislativa, la Commissione Giustizia del Senato, riunita in sede deliberante, ha approvato il 29 giugno il disegno di legge n. 3439 recante *Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle*

relative disposizioni di attuazione, al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, e alla legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Le modifiche al processo esecutivo sono quelle riportate nella tabella in calce.

Il disegno di legge n. 3439 interviene altresì sulla disciplina transitoria, prevedendo all'art. 1, comma 6:

6. All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 3-*quater* è sostituito dai seguenti: "3-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3-*quinqies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-*bis*), b-*ter*), c-*bis*), c-*ter*), c-*quater*), e-*bis*) ed e-*ter*), 3-*bis* e 3-*ter*, lettera a), entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

3-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-*bis*), e 3-*ter*, lettere b), c), c-*bis*), d), e) ed f), entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima della data di entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione richiamate dal presente comma".

In sostanza:

-
commi 3-*quater* e 3-*quinqies*, riproducono le previsioni del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 e si tratterà di coordinare i due provvedimenti (vi sono assicurazioni in tal senso) per quanto concerne l'entrata in vigore della nuova disciplina.

-
Il comma 3-*sexies* è di nuova introduzione e riguarda tutte le nuove norme del processo esecutivo, previste sia dal codice di procedura (comma 3, lettera e), numeri da 2) a 43-*bis*) che dalle disposizioni di attuazione (comma 3-*ter*, lettere b), c), c-*bis*), così chiarendosi la distinzione di regime transitorio

rispetto alle norme di attuazione del codice relative al processo civile, non esplicita nel D.L. n. 115/2005.

In attesa (e nella speranza) che si definiscano i definitivi contorni delle modifiche al processo esecutivo ed i tempi di entrata in vigore (è probabile che ciò avverrà in sede di conversione del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115), sembra opportuno svolgere qualche considerazione a caldo sui problemi relativi alla disciplina transitoria.

2. I principi di riferimento nella disciplina transitoria

Nel disegno di legge n. 3439 la regola è che le nuove norme si applicano anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore, fatte salve le previsioni specifiche in materia di vendita e di intervento.

Ad oggi né la legge n. 80/2005, né il D.L. n. 115/2005, dettano disposizioni transitorie.

In generale va tenuto presente che:

- il principio secondo il quale nel caso di successione di leggi processuali "**tempus regit actum**" comporta che ove manchino espresse disposizioni in senso contrario, la validità degli atti processuali deve esser valutata con riguardo alle norme vigenti al momento del loro compimento anziché a quelle posteriori sopravvenute[*Sez. Lav., sent. n. 2973 del 01-04-1996, Soc. Ferrovie dello Stato c. Bregoli (rv 496719)*];

- se è vero che i principi che disciplinano la successione della legge nel tempo sono informati alla regola generale della irretroattività della legge (art 11 disp legge in generale), salvo che non sia diversamente disposto o non si tratti di norme processuali che sono immediatamente applicabili in quanto disciplinano le modalità di svolgimento della lite fino alla sua definizione, a questa regola sfuggono *quelle norme che, pur operando nell'ambito processuale, appartengono al diritto sostanziale in quanto incidono sulle facoltà del singolo e, in definitiva sui diritti soggettivi di cui dette facoltà sono espressione* [Sez. 3, sentenza n. 2879 del 19/05/1979 (rv. 399203), che, per quanto attiene ai mezzi di prova, ha precisato: "mentre devono considerarsi norme processuali quelle che attengono ai modi ed ai termini della loro assunzione, appartengono al diritto sostanziale quelle che disciplinano l'efficacia ed i limiti della loro ammissibilità, i vincoli inerenti

alla loro disponibilità e all'eventuale valore legale. Pertanto non può essere invalidata una prova già espletata, che al tempo della sua ammissione era pienamente efficace, se una legge posteriore ne impone una diversa avente un particolare valore legale, in sostituzione della precedente”. La pronuncia era stata resa con riferimento ad una prova testimoniale assunta prima della sopravvenienza della legge 26 febbraio 1977 n 9, che aveva convertito in legge il dl 23 dicembre 1976 n 837, secondo il quale la liquidazione del danno da invalidità alla persona, vittima di un incidente stradale, deve essere effettuata in base alle risultanze fiscali.]

- in questi casi vale la regola per cui, in caso di successione di leggi nel tempo, *vanno fatti salvi* - in difetto di espressa previsione contraria - *i diritti quesiti che siano riconosciuti "ex lege" dalla norma prima della sua abrogazione o modifica* [per i limiti di operatività del principio si veda Sez. L, Sentenza n. 5825 del 08/05/2000 (Rv. 536260), Criass contro Monteleone].

Nell'individuazione della disciplina transitoria, occorre poi considerare che il *processo esecutivo* è strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - bensì come una *successione di subprocedimenti*, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi [Sez. U., sent. n. 11178 del 27-10-1995, Di Benedetto c. Palombelli (rv 494405)].

Sulla base di questi parametri possono esaminarsi, senza pretesa di esaustività, alcune delle situazioni che potrebbero porsi nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

3. Le singole ipotesi

a) Allungamento dei termini processuali.

In diversi istituti la novella ha aumentato i termini processuali.

Si pensi, per le disposizioni di carattere generale: all'art. 617 c.p.c. (il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi è passato da 5 a venti giorni); all'art. 630 (il termine è passato dai 10 giorni previsti dall'art. 178, 3° comma, a venti giorni); all'art. 495 (il periodo di rateizzazione è stato allungato da 9 a 18 mesi). Nelle esecuzioni immobiliari, poi, risultano allungati i termini previsti: dall'art. 557 per il deposito dell'atto di

pignoramento (da cinque a dieci giorni); dall'art. 567 per il deposito della documentazione da allegare all'istanza di vendita (da sessanta a centoventi prorogabili).

Il problema di quale sia il termine di riferimento si pone nel caso in cui il termine abbia iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della riforma.

Va tenuto presente che “la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice; tale esclusione non è posta nell'interesse particolare del debitore esecutato, ma risponde alla finalità della pronta definizione della causa di opposizione, e, quindi, alla pronta realizzazione dei crediti, restando perciò irrilevante (ai fini dell'operatività di detta esclusione) che l'esecuzione sia stata o meno portata a compimento, perdurando le cause di opposizione che costituiscono fattori di ritardo nella definizione della procedura esecutiva [a partire da Cass. SS. UU. n. 2221 del 1975 e, recentemente Sez. III, sentenza n. 14601 del 30/07/2004 (Rv. 576471)].

Ciò posto, occorre verificare se i termini previsti dalla precedente normativa (es cinque giorni in materia di opposizione agli atti esecutivi) siano o meno interamente consumati alla data di entrata in vigore della riforma.

Nel primo caso il termine viene ad essere sostituito dal nuovo, più lungo; nel secondo continua ad applicarsi la disciplina previgente.

b) Il pignoramento

Per effetto della riforma l'art. 492 c.p.c. in materia di pignoramento è stato arricchito di ulteriori 6 commi. La modifica più rilevante è quella apposta al comma 2, in cui è stabilito che il pignoramento deve altresì contenere *l'invito rivolto al debitore* a effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con

l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Deve ritenersi che i pignoramenti precedenti alla entrata in vigore della riforma, possano essere integrati dall'invito di cui al comma 2), che rappresenta norma di carattere processuale.

c) La conversione del pignoramento

La S.C. [Sez. III, sent. n. 8236 del 23-07-1993, Soc. Pra.Ge.La. c. Filippone (rv 483277)], aveva affermato : « La norma di cui al primo comma dell'art. 495 cod. proc. civ., secondo cui la conversione del pignoramento può essere chiesta dal debitore in qualsiasi momento anteriore alla vendita del bene pignorato, non esclude la tempestività di istanza in tal senso proposta dopo l'aggiudicazione del bene, ma quando ancora non sia trascorso il termine di dieci giorni di cui all'art. 584 cod. proc. civ., per le offerte in aumento di sesto, ovvero, nel caso di presentazione di offerte siffatte, fino a quando non sia stata espletata la gara appositamente prevista, in quanto la sola aggiudicazione non determina, di per sé, la consolidazione del diritto al trasferimento del bene e, prima dei detti momenti, la conversione può ancora utilmente assolvere la sua funzione di sottrarre la liquidazione del bene stesso all'alea di risultati dell'incanto economicamente inadeguati”.

La novità consiste nel fatto che il debitore potrà chiedere la conversione di pignoramento non più in qualsiasi momento anteriore alla vendita, ma solo prima che sia disposta la vendita, o l'assegnazione, a norma degli artt. 530 (provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita), 552 (assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo) e 569 (provvedimento per l'autorizzazione alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari).

Il principio è confermato anche dal nuovo art. 187 bis disp. att.: “In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile”.

E' stato altresì modificato il termine massimo di rateizzazione nelle procedure esecutive immobiliari, elevato da 9 a 18 mesi.

Per le istanze depositate prima dell'entrata in vigore della riforma, ma decise successivamente, occorre valutare:

- se sia possibile concedere la maggior rateizzazione introdotta dalla norma per la conversione dei pignoramenti immobiliari (mesi 18 e non più 9);

- se si debbano applicare le nuove regole in tema di limiti temporali (la nuova norma prevede che il debitore può chiedere la conversione prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, mentre nella formulazione precedente la norma faceva riferimento a “qualsiasi momento anteriore alla vendita” ed è stata interpretata nel senso che la conversione potesse essere chiesta dal debitore anche dopo l'aggiudicazione del bene, ma quando ancora non sia trascorso il termine di dieci giorni di cui all'art. 584 cod. proc. civ., per le offerte in aumento).

Sotto il primo profilo l'applicazione della regola “tempus regit actum” permette la concessione della maggior rateizzazione prevista dalla novella (non è invece consentito di chiedere la proroga di una rateizzazione accordata prima dell'entrata in vigore della riforma).

Per quanto riguarda il secondo profilo, vale la regola del diritto quesito.

L'art. 495 c.p.c. fa riferimento, infatti, al momento in cui può essere chiesta la conversione, per cui la disciplina da applicare è quella vigente al momento della domanda. Va tuttavia precisato che la possibilità, nel sistema previgente, di chiedere la conversione anche dopo l'aggiudicazione del bene, ma quando ancora non sia trascorso il termine di dieci giorni di cui all'art. 584 cod. proc. civ., per le offerte in aumento, è di matrice giurisprudenziale (solo alcune decisioni risalenti nel tempo ritenevano preclusa la possibilità di conversione fin dal momento dell'aggiudicazione: Sez. III, Sentenza n. 2220 del 23/10/1965; Sez. III, Sentenza n. 2562 del 11/07/1969), per cui non possono escludersi soluzioni interpretative in linea con la modifica normativa.

d) Le regole per lo svolgimento della gara

L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima della data di entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione richiamate dal presente comma”.

Il disegno di legge n. 3439 prevede che, quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.

Per la verità anche senza questa precisazione la conclusione sarebbe stata necessariamente la stessa.

E' noto che il processo esecutivo è strutturato per fasi.

Pertanto, disposta la vendita (con o senza incanto) prima dell'entrata in vigore della riforma, in virtù del principio *tempus regit actum*, non possono che applicarsi le regole vigenti nel momento in cui la stessa era stata ordinata, poiché l'effetto di tale decisione è quello di aprire una nuova e specifica fase del processo esecutivo.

Tuttavia, anche se la vendita sia stata disposta prima dell'entrata in vigore della riforma, deve ritenersi fatta salva la facoltà per il creditore, dopo questa data, di presentare istanza di assegnazione a norma del nuovo articolo 588 c.p.c., nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.

In caso di esito negativo della vendita si applica comunque il nuovo articolo 591:

“Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.

Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569”.

e) La custodia nell'esecuzione immobiliare

Le nuove regole sono di immediata applicazione anche nelle procedure (ed alle custodie) già aperte prima dell'entrata in vigore della riforma.

f) Il decreto di trasferimento

L'art. 586 è stato modificato con la previsione che “Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento”.

Si pone il quesito se debbano essere integrati i decreti di trasferimento emessi prima dell'entrata in vigore della novella.

Al quesito deve risponderci negativamente, in applicazione della regola “tempus regit actum”.

Nulla impedisce, peraltro, che i decreti di trasferimento già emessi possano, su richiesta dell'aggiudicatario, essere integrati con l'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

g) La sospensione su istanza delle parti.

L'art. 624 bis. c.p.c. (rivisitato dal disegno di legge n. 3439) deve ritenersi norma di immediata applicazione.

h) L'intervento e la distribuzione del ricavato

Mentre in precedenza era concessa la possibilità di intervenire volontariamente nel procedimento di espropriazione a tutti gli altri creditori dell'esecutato (con titolo esecutivo o senza; privilegiati o chirografi), la novella ha previsto che possono intervenire solo:

-
creditori muniti di titolo esecutivo;

-
creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno.

Inoltre gli artt. 510 e 512 sono stati modificati in modo significativo (l'art. 510 è stato anche rivisitato dal disegno di legge n. 3439).

Nella fase distributiva successiva all'entrata in vigore della riforma, l'alternativa tra vecchie e nuove regole pone allora tre quesiti:

- se debbano essere considerati quei creditori cui non è più consentito di intervenire nel processo esecutivo e cioè: privilegiati o chirografi, non muniti di titoli esecutivi, che non siano sequestratari, ipotecari o pignoratizi;

- se la distribuzione debba avvenire secondo le vecchie regole o in base alle nuove;

- quale è l'impugnazione in caso di controversie sulla distribuzione.

Trattasi di tre profili distinti, ma comunque collegati tra loro.

Ed invero, se il primo attiene all'individuazione dei soggetti legittimati ad intervenire nell'esecuzione, il secondo alle regole per attuare la distribuzione ed il terzo ai profili decisori sulle controversie, va ricordato che la modifica delle regole in materia di distribuzione e delle conseguenti contestazioni, si muove proprio sul presupposto del restringimento dei soggetti legittimati, cioè nella prospettiva che la regola è quella per cui possono intervenire i creditori muniti di titolo (il che giustifica da un lato l'accantonamento delle somme per quelli privi di titolo ed eccezionalmente ammessi ad intervenire stante la garanzia che assiste il credito e, dall'altro, la semplificazione della risoluzione delle controversie in sede distributiva).

D'altra parte la fase di distribuzione rappresenta uno dei sub-procedimenti in cui si articola il processo esecutivo e non sembra ipotizzabile l'applicazione congiunta di "pezzi" della vecchia e nuova disciplina.

Orbene, considerato che la disciplina dell'intervento:

- a natura processuale per quanto attiene alle forme con cui viene esercitate;

h

- a natura sostanziale per quanto attiene ai diritti e facoltà che da esso derivano;

h

deve ritenersi che gli interventi effettuati prima dell'entrata in vigore della riforma vanno tenuti fermi, anche se effettuati da soggetti non più legittimati dopo la riforma (concorrono infatti le due regole del "*tempus regit actum*", sotto il profilo processuale e della intangibilità dei diritti quesiti sotto quello sostanziale). Ed infatti in tal senso ha disposto il disegno di legge n. 3439: "L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima della data di entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione richiamate dal presente comma".

Anche la distribuzione, quindi, segue le regole pregresse (non si opera, cioè, l'accantonamento di cui al nuovo art. 510), avendo gli interventori senza titolo acquisito nel momento dell'intervento il diritto alla percezione del ricavato dalla vendita senza l'attesa della sopravvenienza del titolo esecutivo.

Per quanto riguarda le impugnazioni si rinvia al paragrafo seguente.

i) La nuova disciplina delle impugnazioni

La riforma ha inciso sotto un duplice versante:

a)

stata modificata l'impugnazione dei provvedimenti in materia di distribuzione della somma ricavata dalla vendita (art. 512);

b)

on la riforma dell'art. 624, 2° comma, è stata introdotta la possibilità di reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies contro le ordinanze del G.E. che provvedono in materia di sospensione in conseguenza:

- della proposizione di un'opposizione all'esecuzione già iniziata (articolo 615, comma 2);
- di un'opposizione di terzo all'esecuzione (articolo 619);
- di una opposizione al riparto (articolo 512).

La giurisprudenza ha precisato che “la facoltà di impugnativa ed i modi e i termini per esercitarla sono disciplinati dalla legge vigente al momento della pubblicazione della sentenza, trattandosi di un effetto sostanziale che, compiutosi sotto detta legge, si sottrae perciò al principio dell'immediata applicazione della nuova legge processuale [Sez. I, sent. n. 815 del 28/03/1966 (rv. 321637); Sez. 1, sentenza n. 1348 del 26/04/1969 (rv. 340061), che hanno escluso che le norme sull'impugnabilità del lodo anche per errores in iudicando, contenuta nel nuovo capitolato generale di appalto per le opere pubbliche 16 luglio 1962, n.1063, fossero applicabili ai lodi pubblicati anteriormente al 1 settembre 1962].

In applicazione di tali principi deve ritenersi che le ordinanze in materia di sospensione sopra indicate emesse prima dell'entrata in vigore della novella, non sono reclamabili se siano state comunicate prima dell'entrata in vigore della riforma. Solo per quelle comunicate successivamente il reclamo deve ritenersi ammissibile. Per quelle comunicate prima, resta comunque la soluzione di provocare un'altra ordinanza in

materia di sospensione (chiedendo la revoca del provvedimento emesso) ed, eventualmente, di proporre reclamo avverso di essa.

Per quanto concerne le controversie in materia di distribuzione il nuovo regime di impugnazione si applica alle controversie insorte dopo l'entrata in vigore della riforma.

Pasquale Fimiani

Appendice: le norme del processo esecutivo riviste dal disegno di legge n. 3439

Articolo 474 (Titolo esecutivo).

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;*
- 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;*
- 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.*

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma il precetto deve contenere trascrizione integrale ai sensi dell'articolo 480, secondo comma.

Articolo 492 (forma del pignoramento).

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, terzo comma.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma.

Articolo 510 (distribuzione della somma ricavata).

Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

In caso diverso, la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignorati e ipotecari privi di titolo esecutivo, se gli stessi ne fanno istanza.

L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario perchè i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Su istanza di uno dei predetti creditori, qualora lo stesso si sia munito di titolo esecutivo, ovvero, decorso il termine di tre anni, su istanza di ciascuna delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione, anche parziale, della somma accantonata.

Il residuo della somma ricavata è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.

Articolo 534-bis (Delega delle operazioni di vendita).

Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.

Articolo 534 ter (ricorso al giudice dell'esecuzione).

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.

Articolo 559 (custodia dei beni pignorati).

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore.

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto.

I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.

Articolo 560 (modo della custodia).

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguita a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.

Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni

caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità.

Articolo 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita).

A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.

Articolo 570 (avviso della vendita).

Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione del debitore, degli estremi previsti nell'art. 555, del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale.

Articolo 571 (Offerte d'acquisto).

Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

L'offerta è irrevocabile, salvo che

1. il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573;
2. il giudice ordini l'incanto;
3. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta.

L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

Articolo 572 (Deliberazione sull'offerta).

Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.

Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore precedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.

Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

Articolo 584 (Offerte dopo l'incanto).

Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.

Articolo 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto).

Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.

Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.

Art. 591-bis. (Delega delle operazioni di vendita).

Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.

Il professionista delegato provvede:

- 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
- 2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;
- 3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
- 4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;
- 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
- 6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
- 7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;
- 8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
- 9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;
- 10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
- 11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
- 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi

apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

13) ordina alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-*quater* delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.

Articolo 624-bis (Sospensione su istanza delle parti).

Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito, e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.

Articolo 631 (mancata comparizione all'udienza).

Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.

Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Articolo 169-bis (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione).

Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.

Articolo 169-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita).

Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati, dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.

Articolo 173

Abrogato

Articolo 173-*quater* (Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato).

L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione

urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Art. 173-quinquies. (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto).

Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.

L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.

Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni.

Articolo 179-bis. (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione).

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili.

Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.

Articolo 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita).

Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati e dei commercialisti sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice.

I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.